

DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2024

487/2024/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2024, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SARLUX

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1317^a riunione del 19 novembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 628/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2023/R/eel);
- la comunicazione congiunta di AXPO ITALIA S.p.A. (di seguito: AXPO) e SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l. (di seguito anche: SARAS), del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75693, di pari data (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di AXPO, del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75980, dell'1 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione Axpo);
- la comunicazione di SARAS, del 25 luglio 2024, prot. Autorità 54256, di pari data (di seguito: prima comunicazione Saras);
- la comunicazione di SARAS, del 28 ottobre 2024, prot. Autorità 75748, del 29 ottobre 2024 (di seguito: seconda comunicazione Saras).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti;

- il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
 - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
 - con la deliberazione 628/2023/R/eel, in relazione all'impianto Sarlux, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - accolto l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2024, da AXPO con la comunicazione Axpo;
 - previsto che, per l'anno 2024, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo siano non superiori al minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella comunicazione Axpo (di seguito: Impegno);
 - con la comunicazione congiunta, AXPO e SARAS hanno informato l'Autorità che l'utente del dispacciamento dell'impianto Sarlux sarebbe stato AXPO sino al 31 dicembre 2023 e SARAS dall'1 gennaio 2024;
 - con la prima comunicazione Saras, come integrata dalla seconda comunicazione Saras, SARAS ha formulato istanza per il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito all'impianto Sarlux per il primo trimestre dell'anno 2024 (di seguito anche: periodo dell'acconto), indicando come costi fissi rilevanti ai fini della determinazione dell'acconto il minor valore tra l'importo dell'Impegno, riproporzionato sul periodo dell'acconto, e l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e relativi al periodo dell'acconto;
 - il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;

- rispetto all'impianto essenziale Sarlux, il relativo utente del dispacciamento è al momento esposto finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetto l'utente dell'impianto essenziale Sarlux, Terna riconosca a SARAS un acconto del Corrispettivo per l'anno 2024, con riferimento a detto impianto;
- stabilire che, in relazione all'impianto Sarlux, sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da SARAS, per il primo trimestre dell'anno 2024, ai sensi del comma 65.30;
- in relazione all'impianto Sarlux, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2024

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sarlux, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2024 indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2024;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini